



**UNIONE NAZIONALE
PESCATORI A MOSCA
U.N.Pe.M.**
www.unpem.it

**Vicolo Barbieri n. 8
26017 - Quintano (CR)**

**Documenti
del
Consiglio Direttivo Nazionale**

Argomento: Sulla questione dei Cormorani

N. 001

del 14.08.2003

Per una visione ragionata del problema cormorani

Non dovrebbe esistere un problema "cormorani", così come non esiste un problema "lucertole" o un problema "scarabei".

Prendiamo ad esempio alcuni di questi "problemi": il problema "rinoceronte", quello "elefanti" e quello "siluro".

Se in Asia gli umani pensano che la polvere del corno del rinoceronte abbia poteri terapeutici od afrodisiaci, allora il rinoceronte da semplice coinquilino della terra diviene una merce e c'è chi, per lucro o per bisogno non importa, incomincia ad ucciderlo e ne uccide sempre di più.

Ecco che il rinoceronte diventa un problema perché viene a rischio d'estinzione.

Se l'elefante, che prima era stato quasi sterminato, diventa oggetto di tutela assoluta, e ci sono guardie venatorie munite di mitragliatori per sparare ai bracconieri, allora l'elefante diventa un problema.

Infatti nasce il problema di difendere dagli appetiti dell'elefante i raccolti dei contadini che li han tirati su a stento e con gran fatica.

Se a certi pescatori piace fare il tiro alla fune con pesci smisurati, allora il siluro, che se ne stava tranquillo a casa sua, diventa un viaggiatore internazionale ed emigra in posti dove non si sarebbe mai sognato d'andare.

Ecco che nasce il problema del siluro che, grosso e vorace com'è, mangia troppi cavedani che rischiano a questo punto d'estinguersi.

Se cerchiamo di riflettere su questi esempi senza cadere nell'emotività, allora comprenderemo che questi "problemi" non nascono dagli animali, ma dalla nostra pretesa di fare e disfare con la natura. Nascono dal fatto che noi, gli umani, abbiamo alterato degli equilibri che c'erano e che non sopportano la nostra intrusione.

Alla base di tutto, dunque, non ci sono gli animali, ma noi stessi, con il nostro incremento demografico, con le nostre credenze strambe, con la nostra pernicioso diffusività.

Solo comprendendo fino in fondo questa verità, potremo affrontare in modo ragionato e ra-

gionevole anche il problema "cormorani".

Chi dice "L'unico cormorano buono è il cormorano morto", commette un errore perché dimostra di vedere nel cormorano un "nemico", da combattere e sterminare a qualsiasi costo.

Commette il peccato di "reattività emotiva causata da futili motivi" ed i futili motivi consistono nel fatto che il cormorano non gli sta portando via ciò che gli serve a vivere, bensì solo l'oggetto dei suoi svaghi, cioè il pesce da pescare.

Il cormorano non è né buono né cattivo, il cormorano si limita a fare il cormorano, come sa e come l'istinto gli dice di fare.

Pure il problema "cormorani" esiste, lo vediamo ogni giorno sui nostri fiumi, solo che lo dobbiamo affrontare in modo razionale e senza emotività.

Occorre dunque una visione ragionata e spassionata del problema, la sola che ci permetterà di non ricadere nell'errore di sempre: il voler intervenire ad ogni costo sulla natura alterandone malamente il naturale equilibrio.

Questo vale non solo per i pescatori "fucilatori" a tutti i costi, ma anche per quegli ecologisti che, tutto ad un tratto, si sono scoperti come le famose tre scimmiette, che non vedono, non sentono e non parlano.

Il peccato di questi ecologisti è ancor più grave di quello dei pescatori; lo è perché non vogliono riconoscere, loro ecologisti, che i cormorani sono diventati un reale problema ecologico, che il loro eccessivo proliferare sta pericolosamente alterando l'equilibrio della fauna ittica italiana.

Cosa ne sappiamo

Per quanto se ne sa, l'attuale situazione è direttamente collegata alle scelte di protezione totale del cormorano fatte in tutta Europa a partire dagli anni '60.

In quegli anni la scelta protezionistica aveva un senso, perché allora il cormorano era a rischio di estinzione e ne sopravvivevano solo qualche migliaio di coppie.

Si era giunti a questa situazione perché nei paesi del Nord Europa, dove i cormorani nidificano per la riproduzione, era uso comune la raccolta

delle uova per uso alimentare.

Il cormorano era a rischio di estinzione perché il predatore più abile, cioè l'uomo, ne faceva letteralmente delle frittate.¹

La scelta, consacrata nella direttiva 79/409/CEE, fu quella della protezione totale: niente furti di uova dai nidi e niente abbattimenti.

Fu una scelta fatta in buona fede ma sbagliata, sbagliata nel senso che non si tenne conto del fatto che i cormorani sono animali particolarmente adattabili alle varie condizioni ambientali e che non hanno apparentemente nemici naturali, tranne l'uomo.

Eliminata, per legge, la minaccia da parte dell'unico predatore, i cormorani aumentarono a dismisura di numero.

Questo aumento numerico ha avuto come conseguenza una espansione geografica degli habitat occupati dai cormorani e, dato che sono uccelli migratori, questa espansione ha interessato anche i luoghi ove svernano.

In Italia i cormorani arrivavano anche prima del loro incremento demografico, ma arrivavano in misura assai limitata; adesso non solo ne arrivano molti più di prima ma, dato il numero, hanno dovuto cercare altre fonti alimentari e le hanno trovate nei nostri fiumi.

Attualmente si calcola che in tutta Europa le coppie di cormorani superino il numero di 5/600.000 e, di queste coppie, una discreta percentuale viene a svernare in Italia.

Quanti ne vengano non si sa esattamente, c'è chi sosteneva fossero circa 20.000 coppie, ma i numeri sono incerti e probabilmente la tendenza è verso un costante incremento numerico.

In ogni modo, limitandoci a calcolare 20.000 coppie svernanti in Italia, i risultati numerici sono sorprendenti.

Un solo cormorano mangia ogni giorno circa 400 gr. di pesce e resta in Italia da settembre ad aprile.

Basta fare qualche moltiplicazione per vedere che i cormorani che vengono in Italia mangiano all'incirca 3.840 tonnellate di pesce.

Si osservare anche che queste cifre si riferiscono solamente al pesce effettivamente catturato; se comprendessero anche quelle relative al pesce ferito diventerebbero maggiori.

Sappiamo, infatti, che spesso il cormorano non riesce a portare a compimento la sua preda-

zione, ma si limita a ferire più o meno gravemente il pesce.

Questi ferimenti avvengono, nella maggior parte dei casi, in danno al pesce di maggior taglia, cioè dei riproduttori che ben difficilmente, se feriti, potranno svolgere la funzione biologica.

Insomma, e per tirare le somme, l'equilibrio naturale della fauna ittica italiana, già di per se precario, viene alterato da una perdita secca di 3.840 tonnellate di pesce mangiato dai cormorani.

Quali i rimedi proposti

Fatto il danno, si corre ai ripari ma, come spesso avviene, i rimedi non sono poi così efficaci.

Di soluzioni se ne sono proposte tante, ciascuna ha i propri pregi ed i propri difetti; quel che però è certo è che nessuna, da sola, riesce a risolvere il problema in modo definitivo.

Oltretutto la questione si complica se solo si pensi al diverso atteggiamento che si ha rispetto al problema cormorani nei vari paesi d'Europa.

Nei paesi dove il cormorano è sempre stato presente, si tende ad assumere posizioni "morbide" e meno radicali, mentre in quelli dove non c'era ed è arrivato in massa, si propende verso soluzioni radicali sul tipo: "Cacciamo l'invasore!".

In ogni modo cerchiamo di riassumere i rimedi che sinora sono stati proposti.

1) metodi per spaventarli:

spari, sirene d'allarme, petardi, spaventapasseri (rectius spaventacormorani), cadaveri di cormorani crocifissi e chi più ne ha, più ne metta!

Questi mezzi servono a poco nel senso che spaventano i cormorani per poco tempo ed hanno efficacia spaziale assai limitata.

2) metodi per impedire che nidifichino:

Sostanzialmente si tratta di distruggere i nidi.

Normalmente, ma non sempre, i cormorani nidificano sugli alberi.

Per distruggere i nidi occorrono scale e personale, è quindi un intervento costoso.

L'efficacia di questo tipo di intervento varia a seconda del momento in cui viene effettuato.

Se viene posto in essere durante la cova delle uova può avere una certa efficacia anche se si è osservato che i cormorani tendono a ricostruire il nido distrutto.

In Italia, però, i cormorani non si riproducono e si limitano a svernare.

Distruggerne i nidi è quindi intervento di scarsa efficacia perché i cormorani sposterebbero il nido un po' più in là o un po' più in alto sugli alberi, dove non si possono raggiungere.

3) metodi per impedire che si cibino:

Si tratta: a) d'impedire che si tuffino in acqua per catturare i pesci oppure b) di creare zone di rifugio per i pesci.

¹ High-level Pan-European Conference on Agriculture and Biodiversity: "towards integrating biological and landscape diversity for sustainable agriculture in Europe" Maison de l'Unesco Paris (France) 5-7 June 2002

Nel primo caso si utilizzano nastri di plastica stesi da una riva all'altra del fiume, nel secondo si creano zone d'acqua protette da reti o ripari di varia natura.

I primi sono efficaci ma solo in acque di dimensioni ragionevoli (non si possono certamente mettere i nastri in fiumi di grande dimensione), i secondi costano notevolmente e possono essere utilizzati solo in zone limitatissime (di solito gli allevamenti ittici).

Comunque entrambi si limitano a proteggere solo piccoli spazi d'acqua e, naturalmente, i cormorani se ne andranno a mangiare qualche centinaio di metri più in là.

4) metodi per ridurre fisicamente il numero

Ce n'è più d'uno e sono:

- a) impedire che possano nidificare,
- b) impedirne la riproduzione,
- c) l'abbattimento

La distruzione dei nidi

Abbiamo già rilevato che la prima soluzione cioè, in sostanza, la distruzione dei nidi, non ha evidentemente efficacia se non nei luoghi di riproduzione.

Tuttavia, anche in quei luoghi, la distruzione dei nidi durante il periodo riproduttivo è opera particolarmente laboriosa e dispendiosa.

I cormorani, infatti, tendono a ricostruire il nido distrutto ed occorre quindi una serie ripetuta d'interventi.

L'impedimento della riproduzione

La seconda soluzione, quella che a nostro avviso è da adottarsi, può consistere sia nella rimozione delle uova sia in accorgimenti che ne impediscano la schiusa.

Tra questi il più efficace e meno costoso sembra essere quello della spruzzatura delle uova con oli minerali.

Questo accorgimento impedisce all'embrione di cormorano di ricevere ossigeno e ne determina la morte².

² Draft Environmental Impact Statement (DEIS) on Double-crested Cormorant Management - Appendix 7 - Management Techniques

Effectiveness at killing embryos is high, with mortality rates approaching 100 percent when the oil/solution is applied correctly (Gross 1951; DesGranges and Reed 1981; Blokpoel and Hamilton 1989; Christens and Blokpoel 1991; Shonk 1998; Bedard et al. 1999). Although laboratory tests found oiling ineffective when applied only to part of an egg (Blokpoel and Hamilton 1989), field tests in which only the tops of eggs were sprayed were highly successful, indicating that careful

L'abbattimento

In Italia, dove i cormorani si limitano a svernare ma normalmente non si riproducono, si è posto l'accento solamente sulle possibilità offerte dall'abbattimento.

Ciò ha immediatamente portato ad una radicalizzazione ed a una contrapposizione tra i pescatori e gli ambientalisti.

Da un lato i pescatori, esasperati dalle continue predazioni di pesce, si sono fatti portatori di istanze "protezionistiche" del pesce con lo strumento apparentemente efficace della fucilata tout court.

Gli ambientalisti, dall'altro lato, hanno incominciato a tacciare i pescatori come "assassini" e, spesso, hanno fatto finta di non vedere il reale problema ecologico determinato dall'eccesso di cormorani.

Come al solito, la radicalizzazione delle posizioni ha fatto perdere di vista il problema reale, che non è quello di fucilare o meno i cormorani, bensì quello di ridurre la presenza entro limiti ragionevoli.

La domanda alla quale dovremmo cercare una risposta è: "Fucilare i cormorani, serve o no a ridurre il numero?".

Ma forse la domanda più corretta dovrebbe essere questa: "Quanti cormorani si dovrebbero abbattere per ridurre stabilmente il numero?".

Una risposta potremmo trarla da quanto è stato fatto in Baviera nel periodo tra il 1996 ed il 2002.

In questo periodo di tempo sono stati abbattuti circa 23.000 esemplari di cormorani, ma il risultato non è stato quello che ci si aspettava.

Ogni anno, infatti, i cormorani, indipendentemente dal numero degli abbattimenti effettuati nell'anno precedente, si sono puntualmente ripresentati a svernare nelle acque bavaresi.

Il fatto è che non stiamo parlando di cormorani bavaresi, o italiani o sloveni: i cormorani non hanno nazionalità, i cormorani migrano ogni anno dal Nord Europa verso l'Europa centrale e meridionale.

Per quanti se ne abbattano nelle località di svernamento, questo non impedirà che gli altri, tornati nelle sedi di riproduzione, continuino a proliferare, anzi aumentino la propria riproduzione, e tornino poi ad infestare le nostre acque.

application to the entire egg surface may not be necessary (Christens and Blokpoel 1991; Bedard et al. 1999). Egg-rolling activities by parents may assist in covering the entire surface (Christens and Blokpoel 1991).

Insomma, gli abbattimenti non risolvono il problema vero che è quello del contenimento della capacità riproduttiva di questa specie.

Forse, per avere un'efficacia significativa, l'abbattimento dovrebbe essere talmente intenso da determinare una sostanziale e radicale diminuzione degli esemplari che poi si riprodurranno nel Nord Europa.

E' una soluzione che non sarebbe accettata dall'opinione pubblica e, del resto, non avremmo neppure gli strumenti giuridici per realizzarla.

Chi pensa che la legge 3 Ottobre 2002 n. 221 possa essere lo strumento per arrivare ad quel tipo di abbattimenti, sbaglia.

Quella legge, infatti, e per le procedure complesse che prevede, e per lo stretto collegamento alla direttiva 79/409/CEE, non porterà mai ad abbattimenti talmente intensivi che siano in grado di perseguire lo scopo.

A questo scopo basterà rileggere la direttiva CEE (vedi allegato n. 1 art. 9) nella parte in cui ammette deroghe alla protezione assoluta.

La posizione dell'Unione

L'Unione intende affrontare la questione in modo razionale, partendo da queste premesse:

- 1) l'attuale diffusione dei cormorani è un problema creato dall'uomo,
- 2) la diffusione dei cormorani è un vero problema ambientale, che incide in modo negativo sulla fauna ittica italiana.
- 3) l'Unione non fa distinzioni tra specie ittiche "pregiate" e "non pregiate",
- 4) è un problema che deve trovare una soluzione concreta e rapida,
- 5) è un problema risolvibile solo con interventi sul potenziale riproduttivo dei cormorani,
- 6) è un problema risolvibile solo con interventi che vengano attuati nei paesi dove il cormorano si riproduce e, quindi, sono con accordi internazionali.

A chiarimento del punto n. 3 occorre rammentare che nel nostro statuto è scritto che il nostro fine non è solo quello della diffusione della pesca a mosca, ma anche la tutela dell'ambiente, cioè della fauna ittica italiana nel suo complesso e nella sua biodiversità.

Questo anche per spiegare che il problema dei cormorani non è un problema che attiene solamente agli impianti d'acquacoltura o ai tratti riservati a determinati tecniche di pesca, bensì a tutta la fauna ittica italiana.

Se è vero, infatti, in quelle zone la distruzione della fauna ittica da parte dei cormorani raggiunge percentuali particolarmente rilevanti e crea un danno economico, è anche vero che l'impatto ne-

gativo è grave anche per quel che riguarda le specie ittiche impropriamente definite come meno pregiate.

Occorre, dunque, ristabilire quell'equilibrio che è stato compromesso dall'eccessiva proliferazione dei predatori rispetto alle prede.

Le soluzioni possibili

E' ovvio che gli i metodi di contenimento che abbiamo elencato in precedenza, potranno e dovranno essere adottati per situazioni locali al fine di contenere, nell'immediato, i danni cagionati da i cormorani.

Riteniamo però che considerare l'abbattimento l'unica soluzione possibile del problema sia sbagliato.

E' sbagliato perché non raggiunge lo scopo voluto.

Noi crediamo che questa situazione vada affrontata con razionalità scientifica e possibilmente in modo globale.

Forse, se si riflettesse un momento sulle cause prime del problema, potremmo trovare la soluzione corretta.

Perché i cormorani si erano talmente rarefatti da giungere a rischio d'estinzione?

Perché l'uomo ne predava indiscriminatamente le uova nei paesi di riproduzione.

Questo non significa che si debba ritornare a far frittate delle uova di cormorano, significa invece che nei luoghi di riproduzione quelle uova sono abbastanza facilmente raggiungibili.

Ed allora si dovrebbe cercare la strada, ecologicamente corretta e non "crudele", di impedire la schiusa di quelle uova.

Ciò sarebbe possibile adottando il sistema, già sperimentato positivamente negli U.S.A., di spruzzare con oli minerali il guscio dell'uovo.

I cormorani continuerebbero a covare delle uova che, però, non potrebbero schiudersi.

Il risultato, raggiungibile solo mediante accordi paneuropei, sarebbe una diminuzione della capacità riproduttiva di questa specie e, di conseguenza, una sua controllata riduzione numerica.

Il problema a questo punto diventerebbe seriamente gestibile sino al punto da comportare una progressiva e significativa riduzione del numero di cormorani che verrebbero a svernare nel nostro paese.

Riferimenti

Sarebbe opportuno che tutti gli iscritti all'Unione, prima di prendere posizione a favore dell'uno o dell'altro metodo per contrastare l'abnorme diffusione dei cormorani, si documentassero su quanto è stato fatto o proposto all'estero, specie nei paesi dove il problema assume dimen-

sioni di particolare rilevanza.

Per chi, dunque, intendesse approfondire l'argomento e conoscere come il problema del contenimento dei cormorani è stato affrontato all'estero, segnaliamo alcuni siti internet.

Si tratta di siti governativi ed universitari degli Stati Uniti e del Canada, dove è possibile reperire, e volendo anche acquisire, una documentazione ampia, analitica ed esaustiva.

U.S. Fish and Wildlife Service Division of Migratory Bird Management:

<http://migratorybirds.fws.gov/issues/cormorant/cormorant.html>

U.S. Department of Agriculture APHIS Wildlife Services:

<http://www.aphis.usda.gov/ws/nwrc/is/cormorants/index.html>

Canadian Wildlife Service:

http://www.on.ec.gc.ca/wildlife/factsheets/fs_cormorants-e.html

McMaster University:

<http://www.science.mcmaster.ca/Biology/Harbour/SPECIES/CORMRNT/CORMRNT.HTM>

New York State Department of Environmental Conservation:

<http://www.dec.state.ny.us/website/dfwmc/cormorant/index.html>

U.S. Geological Survey Patuxent Wildlife Research Center:

<http://www.mbr-wrc.usgs.gov/id/mlist/h1200.html>

Nota

Riportiamo, come allegato, nelle pagine successe il testo sia della direttiva 79/409/CEE sia quello della legge 3 Ottobre 2002 n. 221.

Il Consiglio Direttivo dell'U.N.Pe.M.

Direttiva uccelli (79/409/CEE)

N.B.: Il testo contiene già le modifiche apportate agli allegati della presente direttiva dalle successive 81/854/CEE, 85/411/CEE, 86/122/CEE, 91/244/CEE, 94/24/CE, 97/49/CE

**DIRETTIVA DEL CONSIGLIO
del 2 aprile 1979
concernente la conservazione degli uccelli
selvatici
(79/409/CEE)**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235, vista la proposta della Commissione, visto il parere del Parlamento europeo, visto il parere del Comitato economico e sociale, considerando che la dichiarazione del Consiglio del 22 novembre 1973, concernente un programma d'azione delle Comunità europee in materia ambientale, prevede azioni specifiche per la protezione degli uccelli, completata dalla risoluzione del Consiglio delle Comunità europee e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 17 maggio 1977, concernente il proseguimento e l'attuazione di una politica e di un programma di azione delle Comunità europee in materia ambientale; considerando che per molte specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri si registra una diminuzione, in certi casi rapidissima, della popolazione e che tale diminuzione rappresenta un serio pericolo per la conservazione dell'ambiente naturale, in particolare poiché minaccia gli equilibri biologici; considerando che gran parte delle specie di uccelli viventi nato realmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri appartengono alle specie migratrici; che dette specie costituiscono un patrimonio comune e che l'efficace protezione degli uccelli è un problema ambientale tipicamente transnazionale, che implica responsabilità comuni; considerando che le condizioni di vita degli uccelli in Groenlandia sono sostanzialmente diverse da quelle esistenti nelle altre regioni del territorio europeo degli Stati membri, a causa delle circostanze generali ed in particolare del clima, della scarsa densità di popolazione, della dimensione e della posizione geografica eccezionali dell'isola; considerando che, quindi, la presente direttiva non deve essere applicata alla Groenlandia; considerando che la conservazione delle specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri è necessaria

per raggiungere, nel funzionamento del mercato comune, gli obiettivi comunitari in materia di miglioramento delle condizioni di vita, di sviluppo armonioso delle attività economiche dell'insieme della Comunità e di espansione continua ed equilibrata, ma che i poteri di azione specifici necessari in materia non sono stati previsti dal trattato; considerato che le misure da prendere devono applicarsi ai diversi fattori che possono influire sull'entità della popolazione aviaria, e cioè alle ripercussioni delle attività umane, in particolare alla distruzione e all'inquinamento degli habitat, alla cattura e all'uccisione da parte dell'uomo, al commercio che ne consegue, e che nel quadro di una politica di conservazione bisogna adeguare la severità di tali misure alla situazione delle diverse specie;

considerando che la conservazione si prefigge la protezione a lungo termine e la gestione delle risorse naturali in quanto parte integrante del patrimonio dei popoli europei; che essa consente di regolarle disciplinandone lo sfruttamento in base a misure necessarie al mantenimento e all'adeguamento degli equilibri naturali delle specie entro i limiti di quanto è ragionevolmente possibile;

considerando che la preservazione, il mantenimento o il ripristino di una varietà e di una superficie sufficienti di habitat sono indispensabili alla conservazione di tutte le specie di uccelli; che talune specie di uccelli devono essere oggetto di speciali misure di conservazione concernenti il loro habitat per garantirne la sopravvivenza e la riproduzione nella loro area di distribuzione; che tali misure devono tener conto anche delle specie migratrici ed essere coordinate in vista della costituzione di una rete coerente;

considerando che, per evitare che gli interessi commerciali esercitino eventualmente una pressione nociva sui livelli di prelievo, è necessario istituire un divieto generale di commercializzazione e limitare le deroghe alle sole specie il cui status biologico lo consenta, tenuto conto delle condizioni specifiche che prevalgono nelle varie regioni;

considerando che, a causa del livello di popolazione, della distribuzione geografica e del tasso di riproduzione in tutta la Comunità, talune specie possono formare oggetto di atti di caccia, ciò che costituisce un modo ammissibile di utilizzazione, sempre che vengano stabiliti ed osservati determinati limiti; che tali atti di caccia devono essere compatibili con il mantenimento della popolazione di tali specie a un livello soddisfacente;

considerando che i mezzi, impianti o metodi di cattura e di uccisione in massa o non selettivi nonché l'inseguimento con taluni mezzi di tra

sporto devono essere vietati a causa dell'eccessiva pressione che esercitano o possono esercitare sul livello di popolazione delle specie interessate; considerando che, data l'importanza che possono avere talune situazioni particolari, occorre prevedere la possibilità di deroghe a determinate condizioni e sotto il controllo della Commissione; considerando che la conservazione dell'avifauna e delle specie migratrici in particolare presenta ancora dei problemi, per cui si rendono necessari lavori scientifici, lavori che permetteranno inoltre di valutare l'efficacia delle misure prese; considerando che si deve curare, in consultazione con la Commissione, che l'eventuale introduzione di specie di uccelli che non vivono naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri non danneggi in alcun modo la flora e la fauna locali; considerando che ogni tre anni la Commissione elaborerà e comunicherà agli Stati membri una relazione riassuntiva basata sulle informazioni inviate dagli Stati membri per quanto riguarda l'applicazione delle disposizioni nazionali adottate conformemente alla presente direttiva; considerando che il progresso scientifico e tecnico impone un rapido adeguamento di alcuni allegati; che, per facilitare l'attuazione dei provvedimenti necessari, bisogna prevedere una procedura che assicuri una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione nell'ambito di un comitato per l'adeguamento al progresso scientifico e tecnico,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

1. La presente direttiva concerne la conservazione di tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri al quale si applica il trattato. Essa si prefigge la protezione, la gestione e la regolazione di tali specie e ne disciplina lo sfruttamento.
2. Essa si applica agli uccelli, alle uova, ai nidi e agli habitat.
3. La presente direttiva non si applica alla Groenlandia.

Articolo 2

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per mantenere o adeguare la popolazione di tutte le specie di uccelli di cui all'articolo 1 ad un livello che corrisponde in particolare alle esigenze ecologiche, scientifiche e culturali, pur tenendo conto delle esigenze economiche e ricreative.

Articolo 3

1. tenuto conto delle esigenze di cui all'articolo 2,

gli Stati membri adottano le misure necessarie per preservare, mantenere o ristabilire, per tutte le specie di uccelli di cui all'articolo 1, una varietà e una superficie sufficienti di habitat.

2. La preservazione, il mantenimento e il ripristino dei biotopi e degli habitat comportano anzitutto le seguenti misure

- a) istituzione di zone di protezione;
- b) mantenimento e sistemazione conforme alle esigenze teologiche degli habitat situati all'interno e all'esterno delle zone di protezione;
- c) ripristino dei biotopi distrutti;
- d) creazione di biotopi.

Articolo 4

1. Per le specie elencate nell'allegato I sono previste misure speciali di conservazione per quanto riguarda l'habitat e per garantire la sopravvivenza e la riproduzione di dette specie nella loro area di distribuzione.

A tal fine si tiene conto

- a) delle specie minacciate di sparizione;
- b) delle specie che possono essere danneggiate da talune modifiche del loro habitat;
- c) delle specie considerate rare in quanto la loro popolazione è scarsa o la loro ripartizione locale è limitata;
- d) di altre specie che richiedono una particolare attenzione per la specificità del loro habitat.

Per effettuare le valutazioni si terrà conto delle tendenze e delle variazioni dei livelli di popolazione.

Gli Stati membri classificano in particolare come zone di protezione speciale i territori più idonei in numero e in superficie alla conservazione di tali specie, tenuto conto delle necessità di protezione di queste ultime nella zona geografica marittima e terrestre in cui si applica la presente direttiva.

2. Analoghe misure vengono adottate dagli Stati membri per le specie migratrici non menzionate nell'allegato I che ritornano regolarmente, tenuto conto delle esigenze di protezione nella zona geografica marittima e terrestre in cui si applica la presente direttiva per quanto riguarda le aree di riproduzione, di muta e di svernamento e le zone in cui si trovano le stazioni lungo le rotte di migrazione. A tale scopo, gli Stati membri attribuiscono una importanza particolare alla protezione delle zone umide e specialmente delle zone d'importanza internazionale.

3. Gli Stati membri inviano alla Commissione tutte le informazioni opportune affinché essa possa prendere le iniziative idonee per il necessario coordinamento affinché le zone di cui al paragrafo 1, da un lato, e 2, dall'altro, costituiscano una rete coerente e tale da soddisfare le esigenze di protezione delle specie nella zona geografica marittima

e terrestre in cui si applica la presente direttiva.

4. Gli Stati membri adottano misure idonee a prevenire, nelle zone di protezione di cui ai paragrafi 1 e 2, l'inquinamento o il deterioramento degli habitat, nonché le perturbazioni dannose agli uccelli che abbiano conseguenze significative tenuto conto degli obiettivi del presente articolo. Gli Stati membri cercheranno inoltre di prevenire l'inquinamento o il deterioramento degli habitat al di fuori di tali zone di protezione.

Articolo 5

Fatte salve le disposizioni degli articoli 7 e 9, gli Stati membri adottano le misure necessarie per instaurare un regime generale di protezione di tutte le specie di uccelli di cui all'articolo 1, che comprenda in particolare il divieto:

- a) di ucciderli o di catturarli deliberatamente con qualsiasi metodo
- b) di distruggere o di danneggiare deliberatamente i nidi e le uova e di asportare i nidi
- c) di raccogliere le uova nell'ambiente naturale e di detenerle anche vuote
- d) di disturbarli deliberatamente in particolare durante il periodo di riproduzione e di dipendenza quando ciò abbia conseguenze significative in considerazione degli obiettivi della presente direttiva
- e) di detenere le specie di cui sono vietate la caccia e la cattura.

Articolo 6

1. Fatte salve le disposizioni dei paragrafi 2 e 3, gli Stati membri vietano, per tutte le specie di uccelli menzionate all'articolo 1, la vendita, il trasporto per la vendita, la detenzione per la vendita nonché l'offerta in vendita degli uccelli vivi e degli uccelli morti, nonché di qualsiasi parte o prodotto ottenuto dall'uccello, facilmente riconoscibili.

2. Per le specie elencate nell'allegato III/1, le attività di cui al paragrafo 1 non sono vietate, purché gli uccelli siano stati in modo lecito uccisi o catturati o altrimenti legittimamente acquistati.

3. Gli Stati membri possono ammettere nel loro territorio, per le specie elencate nell'allegato III/2, le attività di cui al paragrafo 1 e prevedere limitazioni al riguardo, purché gli uccelli siano stati in modo lecito uccisi o catturati o altrimenti legittimamente acquistati.

Gli Stati membri che intendono concedere tale permesso si consultano in via preliminare con la Commissione, con la quale esaminano se la commercializzazione degli esemplari della specie in questione contribuisca o rischi di contribuire, per quanto è ragionevolmente possibile prevedere, a mettere in pericolo il livello di popolazione, la distribuzione geografica o il tasso di riproduzione

della specie stessa nell'insieme della Comunità. Se tale esame rivela che il permesso previsto porta o può portare, secondo la Commissione, ad uno dei rischi summenzionati, la Commissione rivolge allo Stato membro una raccomandazione debitamente motivata, nella quale disapprova la commercializzazione della specie in questione. Se la Commissione ritiene che non esista tale rischio, ne informa lo Stato membro.

La raccomandazione della Commissione deve essere pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Lo Stato membro che concede il permesso di cui al presente paragrafo verifica ad intervalli regolari se sussistano le condizioni necessarie per la concessione di tale permesso.

4. Per le specie di cui all'allegato III/3, la Commissione compie degli studi sul loro status biologico e sulle ripercussioni della commercializzazione su tale status.

Al massimo quattro mesi prima della scadenza del termine di cui all'articolo 18, paragrafo 1, essa sottopone una relazione e le sue proposte al comitato di cui all'allegato III/2.

Nell'attesa di tale decisione, gli Stati membri possono applicare a dette specie le regolamentazioni nazionali esistenti, salvo restando il paragrafo 3.

Articolo 7

1. In funzione del loro livello di popolazione, della distribuzione geografica e del tasso di riproduzione in tutta la Comunità le specie elencate nell'allegato II possono essere oggetto di atti di caccia nel quadro della legislazione nazionale. Gli Stati membri faranno in modo che la caccia di queste specie non pregiudichi le azioni di conservazione intraprese nella loro area di distribuzione.

2. Le specie dell'allegato II/1 possono essere cacciate nella zona geografica marittima e terrestre in cui si applica la presente direttiva.

3. Le specie dell'allegato II/2 possono essere cacciate soltanto negli Stati membri per i quali esse sono menzionate.

4. Gli Stati membri si accertano che l'attività venatoria, compresa eventualmente la caccia col falco, quale risulta dall'applicazione delle disposizioni nazionali in vigore, rispetti i principi di una saggia utilizzazione e di una regolazione ecologicamente equilibrata delle specie di uccelli interessate e sia compatibile, per quanto riguarda il contingente numerico delle medesime, in particolare delle specie migratrici, con le disposizioni derivanti dall'articolo 2. Essi provvedono in particolare a che le specie a cui si applica la legislazione della caccia non siano cacciate durante il periodo della nidificazione né durante le varie fasi della riproduzione e della dipendenza. Quando si tratta di specie migratrici, essi provvedono in particolare a che

le specie soggette alla legislazione della caccia non vengano cacciate durante il periodo della riproduzione e durante il ritorno al luogo di nidificazione. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione tutte le informazioni utili sull'applicazione pratica della loro legislazione sulla caccia.

Articolo 8

1. Per quanto riguarda la caccia, la cattura o l'uccisione di uccelli nel quadro della presente direttiva, gli Stati membri vietano il ricorso a qualsiasi mezzo, impianto e metodo di cattura o di uccisione, in massa o non selettiva o che possa portare localmente all'estinzione di una specie, in particolare a quelli elencati nell'allegato IV, lettera a).

2. Gli Stati membri vietano inoltre qualsiasi tipo di caccia con mezzi di trasporto ed alle condizioni indicate nell'allegato IV, lettera b).

Articolo 9

1. Sempre che non vi siano altre soluzioni soddisfacenti, gli Stati membri possono derogare agli articoli 5, 6, 7 e 8 per le seguenti ragioni:

a) - nell'interesse della salute e della sicurezza pubblica,

**- nell'interesse della sicurezza aerea,
- per prevenire gravi danni alle colture, al bestiame, ai boschi, alla pesca e alle acque,
- per la protezione della flora e della fauna;**

b) ai fini della ricerca e dell'insegnamento, del ripopolamento e della reintroduzione nonché per l'allevamento connesso a tali operazioni;

c) per consentire in condizioni rigidamente controllate e in modo selettivo la cattura, la detenzione o altri impieghi misurati di determinati uccelli in piccole quantità.

2. Le deroghe dovranno menzionare:

- le specie che formano oggetto delle medesime,

- i mezzi, gli impianti e i metodi di cattura o di uccisione autorizzati,

- le condizioni di rischio e le circostanze di tempo e di luogo in cui esse possono essere fatte,

- l'autorità abilitata a dichiarare che le condizioni stabilite sono realizzate e a decidere quali mezzi, impianti e metodi possano essere utilizzati, entro quali limiti, da quali persone,

- i controlli che saranno effettuati.

3. Gli Stati membri inviano ogni anno alla Commissione una relazione sull'applicazione del presente articolo.

4. base alle informazioni di cui dispone, in particolare quelle comunicate ai sensi del paragrafo 3, la Commissione vigila costan-

temente affinché le conseguenze di tali deroghe non siano incompatibili con la presente direttiva. Essa prende adeguate iniziative in merito.

Articolo 10

1. Gli Stati membri incoraggiano le ricerche e i lavori necessari per la protezione, la gestione e l'utilizzazione della popolazione di tutte le specie di uccelli di cui all'articolo 1.

2. Un'attenzione particolare sarà accordata alle ricerche e ai lavori sugli argomenti elencati nell'allegato V. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione tutte le informazioni ad essa necessarie per prendere misure appropriate per coordinare le ricerche e i lavori di cui al presente articolo.

Articolo 11

Gli Stati membri vigilano affinché l'eventuale introduzione di specie di uccelli che non vivono naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri non pregiudichi la flora e la fauna locali. Essi consultano al riguardo la Commissione.

Articolo 12

1. Gli Stati membri trasmettono alla commissione ogni tre anni, a decorrere dalla scadenza di termine di cui all'articolo 18, paragrafo 1, una relazione sull'applicazione delle disposizioni nazionali adottate in virtù della presente direttiva.

2. La Commissione elabora ogni tre anni una relazione riassuntiva basata sulle informazioni di cui al paragrafo 1. La parte del progetto di relazione relativa alle informazioni fornite da uno Stato membro viene trasmessa per la verifica alle autorità dello Stato membro in questione. La versione definitiva della relazione verrà comunicata agli Stati membri.

Articolo 13

L'applicazione delle misure adottate in virtù della presente direttiva non deve provocare un deterioramento della situazione attuale per quanto riguarda la conservazione di tutte le specie di uccelli di cui all'articolo 1.

Articolo 14 Gli Stati membri possono prendere misure di protezione più rigorose di quelle previste dalla presente direttiva.

Articolo 15

Le modifiche necessarie per adeguare gli allegati I e V al progresso scientifico e tecnico, nonché le modifiche di cui all'articolo 6, paragrafo 4, secondo comma, sono adottate conformemente alla procedura di cui all'articolo 17.

Articolo 16

1. Ai fini delle modifiche di cui all'articolo 15, è istituito un comitato per l'adeguamento al progresso scientifico e tecnico della presente direttiva, in appresso denominato "comitato", composto

di rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione.

2. Il comitato stabilisce il proprio regolamento interno.

Articolo 17

1. Qualora si faccia riferimento alla procedura definita nel presente articolo, il comitato è adito dal presidente, ad iniziativa di quest'ultimo oppure a richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da prendere. Il comitato esprime il proprio parere su questo progetto entro un termine che il presidente può stabilire in funzione dell'urgenza della questione. Esso si pronuncia alla maggioranza di 41 voti; ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione stabilita all'articolo 148, paragrafo 2, del trattato. Il presidente non partecipa alla votazione.

3. a) La Commissione adotta le misure previste, se conformi al parere del comitato.

b) Quando dette misure non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta sulle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

c) Se, allo scadere di un periodo di 3 mesi a decorrere dal momento in cui il Consiglio è stato adito, questo non ha deliberato, le misure proposte vengono adottate dalla Commissione.

Articolo 18

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro due anni dalla sua notifica. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 19

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Legge 3 ottobre 2002, n. 221
"Integrazioni alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio, in attuazione dell'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE"
pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 239 del 11 ottobre 2002

ART. 1.

1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo l'articolo 19 è inserito il seguente:

"ART. 19-bis. - (*Esercizio delle deroghe previste dall'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE*). - 1. Le regioni disciplinano l'esercizio delle deroghe previste dalla direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, conformandosi alle prescrizioni dell'articolo 9, ai principi e alle finalità degli articoli 1 e 2 della stessa direttiva ed alle disposizioni della presente legge.

2. Le deroghe, in assenza di altre soluzioni soddisfacenti, possono essere disposte solo per le finalità indicate dall'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 79/409/CEE e devono menzionare le specie che ne formano oggetto, i mezzi, gli impianti e i metodi di prelievo autorizzati, le condizioni di rischio, le circostanze di tempo e di luogo del prelievo, il numero dei capi giornalmente e complessivamente prelevabili nel periodo, i controlli e le forme di vigilanza cui il prelievo è soggetto e gli organi incaricati della stessa, fermo restando quanto previsto dall'articolo 27, comma 2. I soggetti abilitati al prelievo in deroga vengono individuati dalle regioni, d'intesa con gli ambiti territoriali di caccia (ATC) ed i comprensori alpini.

3. Le deroghe di cui al comma 1 sono applicate per periodi determinati, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS), o gli istituti riconosciuti a livello regionale, e non possono avere comunque ad oggetto specie la cui consistenza numerica sia in grave diminuzione.

4. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, previa delibera del Consiglio dei ministri, può annullare, dopo aver diffidato la regione interessata, i provvedimenti di deroga da questa posti in essere in violazione delle disposizioni della presente legge e della direttiva 79/409/CEE.

5. Entro il 30 giugno di ogni anno, ciascuna regione trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero al Ministro per gli affari regionali ove nominato, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, al Ministro delle politiche agricole e forestali, al Ministro per le politiche comunitarie, nonché all'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS), una relazione sull'attuazione delle deroghe di cui al presente articolo; detta relazione è altresì

trasmissa alle competenti Commissioni parlamentari. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio trasmette annualmente alla Commissione europea la relazione di cui all'articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 79/409/CEE".